

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4236

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERROTTA, CAMPA, DANIELE GALLI, SANTORI,  
SPINA DIANA, ALFREDO VITO**

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme  
per la concessione di ricompense al valor civile

*Presentata il 30 luglio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata alla premiazione di moltissimi appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e alla Protezione civile riconosciuti autori di azioni di coraggio in situazioni estremamente pericolose. Tale proposta rappresenta, pertanto, il giusto e doveroso riconoscimento e tributo al valor civile.

A similitudine delle ricompense militari, si propone l'adozione, con apposito provvedimento normativo, della « croce al

valor civile » in sostituzione dell'« attestato di pubblica benemerenzza » o, in subordine, l'istituzione, con un provvedimento del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della difesa, di uno specifico distintivo per tale classe di ricompensa.

Tale provvedimento premierebbe ed onorerebbe gli atti di coraggio degli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e alla Protezione civile senza comportare alcuna spesa il bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Le ricompense al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce »;

*b)* il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le medaglie e la croce al valor civile sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno »;

*c)* il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« L'insegna e il brevetto della ricompensa al valor civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione o divorzio »;


*d)* l'allegato è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ALLEGATO

[articolo 1, comma 1, lettera d)]

« ALLEGATO

La croce, con rami di uguale dimensione, ha una lunghezza totale pari a mm. 40. Da un lato, al entro, è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con a fianco la dicitura «AL VALOR CIVILE» e sull'altro è inciso il nome del decorato.



La medaglia è del diametro di mm. 38. Da un lato, è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura «AL VALOR CIVILE» e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.



Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia di tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0050650\*